

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 25 aprile 1942 - ANNO XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA						
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	50		semestrale	100		semestrale	30		semestrale	67
	trimestrale	25		trimestrale	50		trimestrale	15		trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	2		Un fascicolo	4
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno e Colonie			{ Abbonamento annuo . . . L. 50 —			All'Estero			{ Abbonamento annuo . . . L. 100 —		
			{ Un fascicolo - Prezzi vari.						{ Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle province del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'aeronautica: Ricompense al valor militare, Pag. 1641

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGE 16 marzo 1942-XX, n. 348.

Proroga al 31 dicembre 1942-XXI, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la posizione in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. Pag. 1644

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 349.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, modificato con la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 805, relativo all'ordinamento amministrativo dei Magazzini generali di Trieste. Pag. 1644

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX, n. 350.

Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria Pag. 1646

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 351.

Dichiarazione di monumento nazionale della Villa Lina in Napoli, dove abitò e morì Francesco Crispi. Pag. 1646

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 352.

Modificazioni allo statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia Pag. 1647

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 353.

Aumento di due posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero dell'aeronautica. Pag. 1648

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1648

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1649

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 1652

Ministero degli affari esteri: Cessazione della qualità di vettore di emigranti della Società anonima italiana di navigazione Lloyd Latino di Genova Pag. 1652

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) Pag. 1653

CONCORSI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Revoca del concorso a 22 posti nel ruolo di aiuto referendario e indizione di un nuovo concorso a 60 posti del ruolo medesimo. Pag. 1653

Ministero della cultura popolare: Graduatoria generale del concorso a dieci posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali Pag. 1656

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 9, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FISICARO Sebastiano, da Ferla (Siracusa), tenente colonnello pilota. — Pilota di grande abilità, valoroso e di provata esperienza, sebbene in condizioni fisiche metomate, partecipava volontariamente a numerose, lunghe e delicate missioni di volo, portandole tutte brillantemente a termine in condizioni particolarmente difficili. — Cielo del Mediterraneo e della Cirenaica, luglio 1940-XVIII - febbraio 1941-XIX.

MENCARELLI Igino, da Monsano (Ancona), tenente colonnello pilota. — Pilota di grande abilità, navigatore esperto e capace, ha effettuato numerose lunghe e delicate missioni di volo portandole tutte a felice compimento in condizioni particolarmente difficili. — Cielo del Mediterraneo e della Cirenaica, luglio 1940-XVIII - febbraio 1941-XIX.

(1364)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 73, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

COLLINI Giovanni, da Gorizia, sergente pilota. — Sottufficiale pilota di provato valore già distintosi in precedenti missioni belliche partecipava ad un'azione di bombardamento contro ingenti forze corazzate nemiche, avanzanti verso le nostre posizioni. Attaccata la formazione da forze da caccia avversarie preponderanti, coadiuvava efficacemente il capo equipaggio per il mantenimento del posto nella formazione, nonostante l'impeto dell'assalto nemico che colpiva mortalmente tre componenti dell'equipaggio e ne feriva un altro. Colpito egli stesso, rimaneva con calma al proprio posto contribuendo ad abbattere sei velivoli nemici e a danneggiarne altri tre rientrando di poi alla base con l'apparecchio crivellato di colpi era costretto a far ritorno nelle nostre linee col prezioso carico di gloria e di morte. Esempio di ardimento e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

GAGLIARDI Cristoforo, da Torre dei Passeri (Pesaro), primo aviere fotografo. — Primo aviere fotografo a bordo di velivolo da bombardamento partecipava ad una azione condotta contro ingenti forze corazzate e motorizzate nemiche. Nel combattimento seguito contro la preponderante caccia avversaria che causava la perdita di due apparecchi, la morte di tredici componenti gli equipaggi e il ferimento di sette di essi, dopo avere eseguito alcuni rilievi fotografici, con sereno sprezzo del pericolo si portava presso la mitragliatrice. Colpito da schegge al viso, sebbene il sangue gli ostacolasse la vista, rimaneva al proprio posto di combattimento anche quando veniva ferito da altro proiettile. Contribuiva così ad abbattere sei caccia avversari e a danneggiarne altri tre. Fulgido esempio di eroismo, spirito di sacrificio e attaccamento al dovere. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

MAZZANTINI Oscar, da Limite sull'Arno (Firenze), primo aviere motorista. — Motorista di apparecchio da bombardamento già distintosi in precedenti azioni belliche per capacità, entusiasmo e valore, partecipava ad una azione di bombardamento su munita base avversaria vivamente contrastata dalla caccia nemica colpendo più volte l'avversario e contribuendo all'abbattimento di due velivoli. In successiva missione contro ingenti forze meccanizzate nemiche, attaccata la formazione da caccia avversari preponderanti, impegnava ripetutamente combattimento contribuendo con tiro preciso all'abbattimento di sei velivoli nemici e a danneggiarne gravemente tre. Ferito gravemente in varie parti del corpo rimaneva al suo posto fino a quando l'apparecchio costretto ad abbandonare la formazione rientrava nel nostro territorio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

PROFUMI Fortunato, da Napoli, capitano pilota. — Comandante di squadriglia da bombardamento, già distintosi per capacità e valore, in numerose missioni di guerra, dava prova di rare qualità di soldato e di combattente. Durante un attacco contro ingenti forze meccanizzate nemiche sebbene assalito da preponderanti aerei da caccia avversari, conscio dell'importanza del compito affidatogli, si portava ugualmente sull'obiettivo ed eseguiva il tiro. Nel combattimento aereo seguì la perdita di due apparecchi, la morte di tredici componenti gli equipaggi e il ferimento di altri sette, alla testa dei suoi gregari riusciva ad abbattere sei caccia avversari e a danneggiarne alcuni altri. Rientrava di poi alla base con l'apparecchio gravemente colpito e un ferito a bordo. Magnifico esempio di ardimento, perizia e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

RAGUSA Salvatore, da Catania, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti missioni belliche, partecipava ad un'azione contro mezzi corazzati nemici mossi all'attacco di nostre colonne avanzate. Nel combattimento aereo seguì la perdita di due apparecchi, la morte di tredici componenti gli equipaggi, tentava di riportare nelle nostre linee il glorioso carico, ma sviluppatosi a bordo un violento incendio e giunto all'estremo di ogni umana possibilità, affidava la propria salvezza al pa-

racadute a un centinaio di metri dal suolo. Meraviglioso esempio di ardimento, valore e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

TAVERNITI Aldo, da Reggio Calabria, tenente pilota. — Ufficiale pilota di velivolo da bombardamento partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze corazzate e motorizzate nemiche. Assalito improvvisamente da numerosi apparecchi da caccia avversari coadiuvava efficacemente il proprio capo equipaggio nella esecuzione del tiro, effettuato nonostante l'attacco del caccia serrato e violento che causava la perdita di due velivoli della formazione, la morte di tredici componenti gli equipaggi e il ferimento di sette di essi. Con calma e coraggio contribuiva ad abbattere in fiamme sei caccia avversari e a danneggiarne altri tre rientrando di poi alla base con l'apparecchio ripetutamente colpito e con un ferito a bordo. Esempio di combattente valoroso, animato da spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

TONI Armando, da Ronco Freddo (Forlì), tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento in numerose missioni belliche dava sicura prova di grande perizia e sprezzo del pericolo. Durante una azione del proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche veniva assalito da una formazione preponderante di apparecchi da caccia avversari. Nel combattimento seguì la morte di sei velivoli nemici e a danneggiarne altre tre, persistendo nella lotta finché con l'apparecchio crivellato dai colpi, con un motore in avaria, tre componenti l'equipaggio caduti e due feriti, era costretto ad abbandonare la formazione riuscendo con sforzo supremo a ricondurre in salvo il prezioso carico di gloria e di morte. Magnifico esempio di ardimento, valore e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOSI Andrea, da Pisa, maggiore pilota. — Ufficiale superiore addetto ad un comando di stormo da bombardamento, sebbene non ancora abilitato alla condotta del velivolo in dotazione, si offriva in qualità di secondo pilota e guidava una formazione alla ricerca e al conseguente attacco di ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante la mancanza della caccia di scorta e la violenta reazione contraerea avversaria, si portava valorosamente a bassa quota bombardando e mitragliando il nemico al quale infliggeva rilevanti perdite. — Cielo di Sidi Barrani, 9-10 dicembre 1940-XIX.

BRESCIANINI Venanzio, da Milano, capitano pilota. — Valoroso comandante di squadriglia già distintosi in precedenti missioni belliche, conduceva il proprio reparto in ripetute azioni di bombardamento e mitragliamento contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari nell'intento di recare la massima offesa al nemico, lo mitragliava e bombardava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. Esempio di alto spirito di sacrificio, abnegazione e profondo senso del dovere. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

CIRILLO Giorgio, da Francavilla a Mare (Chieti), sottotenente pilota. — Ufficiale puntatore a bordo di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti missioni belliche, partecipava a numerose azioni condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, effettuava il puntamento ed il tiro da bassa quota con calma assoluta, singolare sprezzo del pericolo e non comune perizia conseguendo brillanti risultati. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

CUTILLO Gennaro, da Bagnoli (Napoli), aviere scelto armiere. — Aviere scelto armiere a bordo di apparecchio da bombardamento, partecipava ad una azione condotta contro ingenti forze corazzate e motorizzate nemiche. Nel combattimento aereo seguì la perdita di due apparecchi, la morte di tredici componenti gli equipaggi ed il ferimento di sette di essi. Colpito alla spalla da proiettile nemico non abbandonava il proprio posto contribuendo ad abbattere sei caccia avversari e a danneggiarne altri tre. Esempio di eroismo, attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

ENDRIZZI Aldo, da Aquì, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a ripetute azioni offensive condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Sebbene contrastato dalla caccia avversaria preponderante e dalla violenta reazione contraerea allo scopo di recare al nemico la massima offesa, incurante del grave manifesto rischio personale, lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli perdite rilevanti. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

FRACCHIA Clemente, da Rivarone (Alessandria), capitano pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento conduceva il proprio reparto in ripetute azioni contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. Esempio di alto spirito di sacrificio, abnegazione e profondo senso del dovere. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

LUONGO Ottorino, da Tufo (Avellino), sottotenente pilota. — Ufficiale puntatore a bordo di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti missioni belliche, partecipava a numerose azioni condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, effettuava il puntamento ed il tiro da bassa quota con calma assoluta, singolare sprezzo del pericolo e non comune perizia conseguendo brillanti risultati. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

MARCHINI Aldo, da Tolfa (Roma), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a ripetute azioni offensive condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Sebbene contrastato dalla caccia avversaria preponderante e dalla violenta reazione contraerea allo scopo di recare al nemico la massima offesa, incurante del grave manifesto rischio personale, lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli perdite rilevanti. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

MENZIONE Giovanni, Massa Carrara, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento conduceva il proprio reparto in ripetute azioni contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. Esempio di alto spirito di sacrificio, abnegazione e profondo senso del dovere. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

MERCURIO Angelo, da Melissa (Cosenza), sergente maggiore marconista. — Sergente maggiore marconista a bordo di apparecchio da bombardamento, partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze corazzate e motorizzate nemiche. Nel combattimento aereo seguì contro preponderanti caccia avversari che causavano la perdita di due velivoli, la morte di tredici componenti gli equipaggi ed il ferimento di altri sette, con calma e sprezzo del pericolo, rimaneva al proprio posto di combattimento validamente contribuendo ad abbattere sei caccia nemici e a danneggiarne tre. Esempio di combattente valoroso e di soldato di elevate virtù militari. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

PLACCO Vittorio, da Castrovillari (Cosenza), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a ripetute azioni offensive condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Sebbene contrastato dalla caccia avversaria preponderante e dalla violenta reazione contraerea allo scopo di recare al nemico la massima offesa, incurante del grave manifesto rischio personale, lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli perdite rilevanti. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

REGGIANI Renato, da Bologna, sergente pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze corazzate e motorizzate nemiche. Assalito improvvisamente da numerosi apparecchi da caccia avversari coadiuvava validamente il proprio capo equipaggio nella esecuzione del tiro, effettuato nonostante l'attacco serrato e violento dell'avver-

sario che causava la perdita di due velivoli della formazione, la morte di tredici componenti gli equipaggi e il ferimento di sette di essi. Con calma e coraggio contribuiva ad abbattere in fiamme sei caccia avversari e a danneggiarne tre, rientrando di poi alla base con l'apparecchio gravemente colpito e quattro feriti a bordo. Alto esempio di eroismo e attaccamento al dovere. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

ROMANELLI Angelo, da Cagliari (Pesaro), primo aviere motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze corazzate e motorizzate nemiche. Assalito improvvisamente da numerosi caccia avversari che causavano la perdita di due apparecchi, la morte di tredici componenti gli equipaggi e il ferimento di sette di essi, con calma e sprezzo del pericolo reagiva al tiro nemico contribuendo ad abbattere sei caccia avversari e a danneggiarne altri tre. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

SASSI Vittorio, da Zola Predosa (Bologna), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a ripetute azioni offensive condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Sebbene contrastato dalla caccia avversaria preponderante e dalla violenta reazione contraerea, allo scopo di recare al nemico la massima offesa, incurante del grave manifesto rischio personale, lo mitragliava e bombardava da bassa quota infliggendogli perdite rilevanti. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

SIDOTI Felice, da Catania, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento conduceva il proprio reparto in ripetute azioni offensive contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. Esempio di alto spirito di sacrificio, abnegazione e profondo senso del dovere. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

TALLARICO Giuseppe, da Squalli (Catanzaro), aviere scelto armiere. — Armiere a bordo di apparecchio da bombardamento, già distintosi in numerose missioni belliche per capacità, entusiasmo e valore, partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Assalito da formazioni di velivoli da caccia avversari quattro volte più numerosi, con calma e sangue freddo impegnava un furioso combattimento a difesa della formazione stessa, contribuendo efficacemente ad abbattere sei caccia nemici e a danneggiarne altri tre. Ferito gravemente, non desisteva dalla lotta fino a quando il nemico abbandonava il combattimento. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

TERONE Antimo, da Campolattaro (Benevento), maresciallo pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a ripetute azioni offensive condotte dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Sebbene contrastato dalla caccia avversaria preponderante e dalla violenta reazione contraerea allo scopo di recare al nemico la massima offesa, incurante del grave manifesto rischio personale, lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli perdite rilevanti. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

VAROTTO Tiberio da Pernumia (Savona), tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento conduceva il proprio reparto in ripetute azioni offensive contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. Esempio di alto spirito di sacrificio, abnegazione e profondo senso del dovere. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

ZAMPINI Alberto, da Roma, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento conduceva il proprio reparto in ripetute azioni contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. Esempio di alto spirito di sacrificio, abnegazione e profondo senso del dovere. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

CROCE DI GUERRA

DE LUCA Daniele, da Rodi Garganica (Foggia), primo aviare marconista. — Partecipava a ripetute azioni di bombardamento e mitragliamento a bassa quota contro ingenti forze corazzate nemiche, coadiuvando con capacità e valore il capo equipaggio per il felice esito delle missioni, nonostante la presenza della caccia avversaria e la violenta reazione contraerea. — Cielo della Marmarica, 5 ottobre-14 dicembre 1940-XIX.

PACCHETTI Romeo, da Legnano, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di velivolo da bombardamento partecipava con il proprio reparto a ripetute azioni contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa, lo bombardava e mitragliava da bassa quota, infliggendogli rilevanti perdite. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

PETRAGLIA Francesco, da Cervinara (Avellino), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di velivolo da bombardamento partecipava con il proprio reparto a ripetute azioni contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa, lo bombardava e mitragliava da bassa quota, infliggendogli rilevanti perdite. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

VISCARDI Aldo, da Concorezzo (Milano), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di velivolo da bombardamento partecipava con il proprio reparto a ripetute azioni contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Nonostante la violenta reazione contraerea e la presenza di cacciatori avversari, nell'intento di recare al nemico la massima offesa, lo bombardava e mitragliava da bassa quota infliggendogli rilevanti perdite. — Cielo della Marmarica, 9-14 dicembre 1940-XIX.

(1373)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 marzo 1942-XX, n. 348.

Proroga al 31 dicembre 1942-XXI, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la posizione in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogata a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493.

Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1942 non potrà superare il due per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il tre per cento di quello dei colonnelli e il quattro per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 349.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, modificato con la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 805, relativo all'ordinamento amministrativo dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito in legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 805;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 621, contenente norme per l'applicazione del R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, relativo all'ordinamento amministrativo dei Magazzini generali di Trieste, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« La nomina dei membri che debbono rappresentare nel Consiglio di amministrazione le autorità e gli enti, dalla legge stabiliti, deve essere notificata al presidente dell'Azienda ».

Art. 3.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione ordinaria delle nomine che, ai termini di legge, deve farsi ogni quadriennio, deve essere notificata al presidente dell'Azienda almeno un mese prima della scadenza del quadriennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro del Consiglio di amministrazione per rinuncia, incompatibilità o incapacità o per qualsivoglia altra causa, l'autorità che lo nominò deve provvedere a sostituirlo entro due mesi nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore ».

Art. 4.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Il rappresentante degli Enti sottoscrittori del capitale, è nominato dal prefetto di Trieste, sentiti gli enti predetti.

I tre membri rappresentanti del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste sono scelti dal prefetto di Trieste tra gli esperti in materia di navigazione, commercio ed industria, sentite le rispettive organizzazioni sindacali ».

Art. 5.

L'art. 4 è soppresso e la numerazione degli articoli dal 4 al 29 incluso è in conseguenza variata.

Art. 6.

Nell'art. 5 (già 6), alle parole: « dal decreto di costituzione dell'Azienda », contenute nel primo comma, sostituire: « dalla legge costitutiva dell'Azienda ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 6 (già 7) è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'Azienda; esso si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta ogni bimestre;
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta dalla Giunta esecutiva o dai revisori dei conti o da quattro consiglieri . . . ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 7 (già 8) è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nomina in via normale, nel mese di giugno, e in via straordinaria, ogni volta che si renda necessario, il membro elettivo della Giunta esecutiva, di cui all'art. 5 del decreto-legge modificato dalla legge 4 luglio 1941, n. 805 ».

Art. 9.

L'art. 9 (già 10) è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese, in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, o per sua iniziativa su domanda di almeno due membri, o su richiesta dei revisori dei conti ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 12 (già 13) è soppresso.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 13 (già 14) è sostituito dal seguente:

« L'Azienda corrisponderà al rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile di cui all'art. 4 lettera b) della legge, una indennità per le funzioni di vice presidente, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, previa intesa col Ministero delle finanze ed inoltre lo stipendio che a lui spetta per il suo grado, nel caso che egli sia collocato fuori ruolo ».

Art. 12.

L'art. 25 (già 26) è sostituito dal seguente:

« Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, saranno applicabili le dispo-

sizioni della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato e del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, e limitatamente alla manutenzione delle opere e degli impianti che sono da eseguire a carico del proprio bilancio ordinario, l'Azienda è esonerata dai pareri, riscontri e controlli ai quali è soggetta per tutti gli altri lavori, in base alle norme vigenti.

Si intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che secondo la legge ed il regolamento suddetto spettano al Ministro ».

Art. 13.

Alla fine dell'art. 26 (già 27) sono aggiunte le parole: « salvo quanto è stabilito dal 2° comma dell'articolo precedente ».

Art. 14.

L'art. 28 (già 29) è sostituito dal seguente:

« Le opere di carattere urgente, di importo non superiore a lire 300.000, potranno essere eseguite dall'Azienda, previa autorizzazione dell'ispettore locale del Genio civile, salvo controllo in sede di consuntivo da parte del Ministero dei lavori pubblici e salva sempre la responsabilità dell'Azienda per la loro regolare esecuzione ».

Art. 15.

Dopo l'art. 28 (già 29) è aggiunto il seguente art. 29:

« Le norme di cui ai precedenti articoli 26 e 28 non si applicano nei riguardi dei lavori indicati all'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, modificato con legge 4 luglio 1941, n. 805, né delle forniture occorrenti per la loro esecuzione o per l'ordinario esercizio portuale, entro il limite di somma indicato dallo stesso comma.

I lavori e le forniture sono demandate alla diretta competenza dell'Azienda, impregiudicato, però, il diritto di vigilanza sulla rispettiva esecuzione, riservato, in base alle disposizioni del seguente art. 30, agli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Art. 16.

Nell'art. 33, alle parole: « nel mese di marzo » della 1ª riga sono sostituite le altre: « entro il 15 marzo ».

Art. 17.

L'intestazione del capo VIII è modificata in: « Disposizioni generali ».

Art. 18.

Nell'art. 50, all'ultimo comma, sostituire alla parola « Warrants » le parole « i certificati di deposito ».

Art. 19.

Gli articoli 53 e 54 sono soppressi.

Art. 20.

Negli articoli 6, 8, 14, 15, 42 del regolamento sono aggiunte alla menzione del decreto-legge le parole « modificato dalla legge 4 luglio 1941, n. 805 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI —
DI REVEL — GORLA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1942-XX,
Atti del Governo, registro 444, foglio 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX, n. 350.

Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31^o agosto 1933-X, n. 1592;

Visti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei tre anni dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica si impartiscono i seguenti insegnamenti, propri del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, oltre quelli riguardanti la preparazione militare e professionale degli allievi:

1. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);

2. Analisi matematica (algebraica e infinitesimale) (biennale);

3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

4. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);

5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

6. Disegno (biennale);

7. Mineralogia e geologia (per gli allievi che aspirino all'ammissione al triennio di studi di applicazione di ingegneria).

Art. 2.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

a) al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, se abbiano superato gli esami nelle materie del biennio propedeutico alla laurea in ingegneria contemplate nel programma d'insegnamento del pri-

mo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica;

b) al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, se abbiano superato alla fine del terzo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica e presso l'Accademia stessa, gli esami in tutti gli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, nonché una prova, pure da sostenersi presso la Regia Accademia aeronautica, attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne scelte dagli allievi stessi fra quelle insegnate presso l'Accademia.

Art. 3.

Coloro che, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, abbiano frequentato presso la Regia Accademia aeronautica, precedentemente all'anno accademico 1938-39, corsi regolari svolti in base ai programmi comprendenti solo alcune delle materie di insegnamento di cui al precedente art. 1 potranno ottenere la dispensa dalla frequenza e dall'esame per le materie corrispondenti a quelle del biennio propedeutico nelle quali abbiano superato gli esami di profitto.

Nel caso che abbiano seguito presso la Regia Accademia aeronautica uno o due anni di corso, potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, con l'obbligo di sostenere gli esami del biennio propedeutico non ancora superati.

Nel caso che abbiano seguito presso l'Accademia predetta i primi tre anni di corso, potranno essere ammessi al primo anno di applicazione per la laurea in ingegneria, con l'obbligo prima di essere ammessi a sostenere esami propri del triennio medesimo, di adempiere a tutti gli obblighi di frequenza e di esame propri del biennio propedeutico, per i quali siano eventualmente in difetto.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 2 sono applicabili nei riguardi degli allievi che hanno iniziato i corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica nell'anno accademico 1938-39 e anni successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 351.

Dichiarazione di monumento nazionale della Villa Lina in Napoli, dove abitò e morì Francesco Crispi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la Villa Lina in Napoli, ove abitò e morì Francesco Crispi, sia particolarmente conservata all'ossequio degli italiani, oltre che tutelata come edificio di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Villa Lina in Napoli, ove abitò e morì il grande statista Francesco Crispi, è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, di Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 352.

Modificazioni allo statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1029;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1029, è così modificato:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« Il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia è costituito dalla Facoltà di economia e commercio.

Fanno parte dell'Istituto i laboratori di economia politica corporativa, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di statistica, di geografia economica, di matematica generale e finanziaria, di merceologia, di tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale, di economia

aziendale e di ragioneria; i seminari di diritto, di letteratura francese, di letteratura inglese, di letteratura tedesca e la biblioteca.

I laboratori ed i seminari hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche i vari insegnamenti, nonché quello di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori ed i seminari sono diretti dal professore della rispettiva materia, oppure da uno dei professori delle materie a cui il laboratorio o seminario si riferisce, su nomina del direttore.

La determinazione delle direttive da seguirsi negli acquisti delle opere e delle pubblicazioni periodiche da parte della biblioteca, la deliberazione sugli acquisti di opere e pubblicazioni, proposti dai professori e dagli allievi, sui fondi della biblioteca, la vigilanza sul personale e sul materiale della biblioteca, il regolamento dell'attività della biblioteca, l'amministrazione dei fondi assegnati alla biblioteca, il controllo amministrativo dell'impiego dei fondi assegnati ai laboratori e seminari, per la parte destinata ai direttori dei laboratori e seminari, all'acquisto di opere e pubblicazioni, acquisto da farsi per mezzo della biblioteca, che cura la catalogazione anche delle opere e pubblicazioni acquistate dai laboratori e seminari: sono deferiti a una Commissione, composta di tre professori di ruolo dell'Istituto, i quali vengono nominati per un biennio, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal direttore che designa fra di essi il presidente.

La Commissione fa al direttore le sue proposte per tutto quello che si riferisce al personale, ai fondi, alla suppellettile della biblioteca, e rende conto annualmente del suo operato.

Segretario della commissione della biblioteca è il direttore della biblioteca ».

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie di esami, escluse le istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue, e su due tesi orali, scelte in materie diverse da quella della dissertazione ».

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « lingua slovena ».

Art. 17. — E' aggiunto il seguente comma:

« Gli studenti potranno sostenere l'esame di filologia germanica e quello di filologia romanza solo dopo aver superato rispettivamente almeno un esame di lingua e letteratura germanica e un esame di una lingua e letteratura romanza ».

Art. 24. — E' sostituito dal seguente:

« L'esame di diploma comprende due prove scritte, una prova orale ed una lezione pubblica.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di un tema sulle materie economiche e di un tema sulle materie giuridiche, scelto ciascuno dal candidato tra due assegnati dalla Commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il candidato dispone di sei ore di tempo.

Il candidato non è ammesso alla prova orale qualora le prove scritte abbiano dato esito sfavorevole.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti svolti dal candidato, e in un esame di ordine generale.

La lezione pubblica avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due argomenti pre-stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato non è ammesso alla lezione ove l'esame orale abbia dato esito sfavorevole.

Tra l'assegnazione dei temi e l'inizio della lezione pubblica vi sarà un intervallo di almeno 24 ore.

La lezione pubblica dovrà avere la durata di un'ora ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 353.

Aumento di due posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 2104, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero dei posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero dell'aeronautica, stabilito dall'articolo 1 del R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, è elevato da tre a cinque. Tale aumento sarà riassorbito con le prime due vacanze che si verificheranno nel grado di ispettore generale dopo la scadenza dell'indicato termine.

Durante tutto il periodo in cui avrà attuazione l'aumento previsto dal precedente comma, sarà lasciato vacante, nello stesso ruolo, un corrispondente numero di posti nel grado di direttore capo divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 77. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO • DIVISIONE 1^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 aprile 1942-XX • N. 77

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,00	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (I)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38,00	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9693	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Ecuador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441,00
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441,00
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19,00	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	6,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,925
Id. 3,50 % (1902)	77,85
Id. 3 % lordo	56,775
Id. 5 % (1935)	94,075
Redimib. 3,50 (1934)	75,975
Id. 5 % (1936)	96,05
Id. 4,75 % (1924)	492,875
Obblig. Venezie 3,50 %	95,525
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,80
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,275
Id. 5 % (1949)	97,625
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	519249	175 —	Bajani Anna di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Celentano Concetta di Ciro, moglie di Bajani Alfredo, dom. a Napoli.	Bajani Anna di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Celentano Gemma di Ciro, ecc., come contro.
Id.	519250	175 —	Bajani Concetta di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bajani Concetta, ecc., come sopra.	Bajani Concetta di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bajani Gemma, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	251771	17,50	De Fabianis Giacinta di Vitale, ved. di Delpiano Luigi, dom. a Zumaglia (Novara).	De Fabianis Carolina Giacinta, ecc., come contro.
Id.	444457	70 —	De Fabianis Giacinta di Vitale, ved. di Delpiana Luigi, dom. a Zumaglia (Novara).	De Fabianis Carolina Giacinta di Vitale, vedova di Delpiano Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	371850	35 —	Azzariti Vincenzo fu Ludovico-Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Capobianco Concetta, dom. a Lucera (Foggia).	Azzariti Vincenzo fu Gennaro, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	13836	300 —	Bacino Vincenzo fu Antonio, dom. a Mallare (Savona).	Baccino Vincenzo fu Antonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	130267	164,50	Tua Lucia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rubino Antonietta fu Giovanni, ved. di Tua Giuseppe, con usufrutto a Rubino Antonietta fu Giovanni vedova di Tua Giuseppe.	Tua Lucia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rubino Maria-Antonia fu Eusebio Giovanni, ved. di Tua Giuseppe, con usufrutto a Rubino Maria-Antonia fu Eusebio-Giovanni ved. di Tua Giuseppe.
Id.	172718	150,50	Avonti Orsolina di Germano moglie di Franco Giacomo, dom. a Vestignè (Torino).	Avonti Orsola di Germano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	35333	350 —	Nigro Giovanni fu Domenico, dom. a Castellamonte Canavese (Torino).	Nigra Giovanni Battista fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	156311	101,50	Moreno Marianna fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. Moreno Michele, dom. a Bricherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di Moreno Antonio, dom. a Bricherasio.	Moreno Marianna fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. Morero Michele, dom. a Bricherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di Morero Antonio, dom. a Bricherasio.
Id.	156312	101,50	Moreno Vittoria fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina, ved. di Moreno Michele, dom. a Bricherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di Moreno Antonio, dom. a Bricherasio.	Morero Vittoria fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina, ved. di Morero Michele, dom. a Bricherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso, ved. di Morero Antonio, dom. a Bricherasio.
Id.	156313	101,50	Moreno Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. di Moreno Michele, dom. a Bricherasio con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di Moreno Antonio, dom. a Bricherasio.	Morero Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. di Morero Michele, dom. a Bricherasio, con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di Morero Antonio, dom. a Bricherasio.
Rendita 5 %	72383	700 —	Balbiano Emma di Giovanni, ved. di Gozzellini Carlo, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).	Balbiano Emma di Giovanni, ved. di Gozzellino Carlo-Francesco, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).
P. R. 3,50 %	282032	252 —	Burlando Adriano fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Durante Maria-Angioletta di Gio Battà, dom. a Genova.	Burlando Adriano fu Arturo-Cesare, minore, ecc., come contro.
Id.	282774	52,50		

Debito	Numero d'iscri- zione	Ammon- tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	282034	252 —	Burlando Giorgio fu <i>Cesare</i> , minore sotto la patria potestà della madre Durante Maria-Angioletta di Gio Batta, dom. a Genova.	Burlando Giorgio fu <i>Arturo-Cesare</i> , minore, ecc. come contro.
Id.	282776	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	282033	84 —	Burlando Adriano fu <i>Cesare</i> , minore sotto la patria potestà della madre Durante Maria-Angioletta di Gio Batta, ved. Burlando, dom. a Genova, con usufrutto a favore di questa ultima.	Burlando Adriano fu <i>Arturo-Cesare</i> , minore ecc., come contro.
Id.	282775	17,50		
Id.	282035	84 —	Burlando Giorgio di <i>Cesare</i> , ecc. come sopra	Burlando Giorgio fu <i>Arturo-Cesare</i> , ecc., come sopra.
Id.	282777	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1908)	692479	91 —	Tua-Rossino Stefano fu Agostino, dom. in Occhieppo Superiore (Novara). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Tua <i>Margherita</i> fu <i>Stefano</i> , nubile, dom. a Occhieppo Superiore (Novara)	Tua-Rossino Stefano fu Agostino, dom. in Occhieppo Superiore (Novara). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Tua <i>Saturnina-Margarita-Elisabetta</i> fu <i>Stefano-Bonifacio</i> , nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	346017	3115 —	Zorgniotti <i>Rosetta</i> fu Giuseppe, moglie di Anfosso Luigi, dom. a Brà (Cuneo).	Zorgniotti <i>Rosa-Petronilla-Federica</i> fu Giuseppe, moglie di Anfosso Luigi, ecc. come contro.
Id.	419731	7 —	Anfosso <i>Maria-Cristina</i> , Maria Giuseppina, Carlo e <i>Carla</i> fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Zorgniotti <i>Rosa</i> fu Giuseppe, dom. a Torino.	Anfosso <i>Cristina-Maria</i> , Maria Giuseppina, Carlo e <i>Carolina</i> fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Id.	419779	595 —		
Cons. 3,50 %	557610	35 —	Richard <i>Matilde</i> di <i>Pietro</i> , nubile, dom. a Villaretto, fraz. del comune di Roure (Torino).	Richard <i>Maria Margarita Matilde</i> di <i>Gio Pietro</i> , nubile, ecc., come contro.
Id.	577419	35 —	Richard <i>Matilde</i> di <i>Pietro</i> , nubile, dom. a Roure Torino.	Richard <i>Maria Margarita Matilde</i> di <i>Gio Pietro</i> , ecc., come contro.
Id.	709741	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	752485	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2510	66,50	Riva Antonio fu Antonio, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Schenini <i>Maddalena</i> fu Baldassare, nubile, dom. in Milano.	Riva Antonio fu Antonio, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Schenini <i>Maria-Maddalena</i> , ecc., come contro.
Id.	2512	66,50	Riva Teresita fu Antonio, moglie di Brugnattelli Gaspare Emilio, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Schenini <i>Maddalena</i> fu Baldassare, nubile, dom. a Milano.	Riva Teresita fu Antonio, moglie di Brugnattelli Gaspare Emilio, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Schenini <i>Maria-Maddalena</i> , ecc., come contro.
Id.	2513	66,50	Riva Emma fu Antonio, moglie di Camozzi Roberto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Schenini <i>Maddalena</i> fu Baldassare, nubile, dom. a Milano.	Riva Emma fu Antonio, moglie di Camozzi Roberto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Schenini <i>Maria Maddalena</i> , ecc., come contro.
Id.	2514	66,50	Riva Elvezia fu Antonio, moglie di Franchini Franco, dom. a Lugano (Svizzera), con usufrutto a favore di Schenini <i>Maddalena</i> fu Baldassare, nubile, dom. a Milano.	Riva Elvezia fu Antonio, moglie di Franchini Franco, dom. a Lugano (Svizzera), con usufrutto a favore di Schenini <i>Maria Maddalena</i> , ecc., come contro.
Id.	599948	175 —	<i>Reina</i> Elodia di Beniamino, nubile, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto congiuntamente a favore di Durando Salvatore fu Giovanni e Durando Polissena di Salvatore, moglie di <i>Reina</i> Beniamino, dom. a Torino.	<i>Reyna</i> Elodia di Beniamino, nubile, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto congiuntamente a favore di Durando Salvatore fu Giovanni e Durando Polissena di Salvatore, moglie di <i>Reyna</i> , ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	49062	273 —	Battaglino Carmela di Loreto, moglie di <i>Petronilla</i> Michele di Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con vincolo dotale.	Battaglino Carmela di Loreto, moglie di <i>Petronelli</i> Michele, ecc., come contro.
Id.	77380	1120 —	<i>Petronilla</i> Nicola ed Antonio di Michele, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Cerignola (Foggia).	<i>Petronelli</i> Nicola ed Antonio di Michele, ecc., come contro.
Id.	88360	350 —		

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 %	148375	1120	Goria Primitivo di <i>Ernesto</i> , dom. a Torino, con usufrutto a Goria <i>Ernesto</i> fu Giacomo, dom. a Torino.	Goria Primitivo di <i>Francesco-Michele-Ernesto</i> , dom. a Torino, con usufrutto a Goria <i>Francesco-Michele-Ernesto</i> fu Giacomo, dom. a Torino.
Id.	148376	1120	Goria Angelo, ecc., come sopra.	Goria Angelo, ecc., come sopra.
Id.	148377	1120	Goria Mario, ecc., come sopra.	Goria Mario, ecc., come sopra.
Id.	497563	1575	Bolla Giovanni fu Francesco, dom. a Novara, con usufrutto a Guaglio <i>Francesca</i> fu Gaudentio ved. Bolla, dom. a Novara.	Bolla Giovanni fu Francesco, dom. a Novara, con usufrutto a Guaglio <i>Maria Francesca</i> , ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	705850	10,50	Ponzano Eugenio di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di <i>Gai Delfina-Maria</i> fu Giuseppe, ved. di Ponzano Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria).	Ponzano Eugenio di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di <i>Gai Maria-Delfina</i> , ecc., come contro.
Id.	705851	10,50	Ponzano Luigia, detta anche Ergia di Francesco, moglie di Malossi Augusto, dom. a Novi Ligure (Alessandria), vincolata come la precedente.	Ponzano Luigia, ecc., come contro, vincolata come la precedente.
Id.	705852	10,50	Ponzano Antonio Giuseppe detto anche Giuseppe, di Francesco, dom. a Rivarolo Ligure (Alessandria), vincolata come la precedente.	Ponzano Antonio, ecc., come contro, vincolata come la precedente.
Id.	705854	52,50	Milano Giuseppe, Salvina, Clementina, Giuseppina e Delfina di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Valmadonna, frazione del comune di Alessandria, vincolata come la precedente.	Milano Giuseppe, ecc., come contro, vincolata come la precedente.
Id.	511355	392	Tortorici Mazza <i>Concettina</i> di Giovanni, nubile, dom. in Cattolica Eraclea (Agrigento).	Tortorici Mazza <i>Maria-Concetta</i> di Giovanni, ecc., come contro.
Rendita 5 %	79279	65	Lucca Barbero <i>Lucia</i> fu Defendente, nubile, dom. in Vercelli.	Lucca Barbero <i>Elisabetta-Lucia</i> fu Defendente, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	378913	87,50	Mandato <i>Colomba</i> fu Sabino, moglie di Eletto Genaro fu Nicola, dom. in Iesi (Campobasso).	Mandato <i>Maria Colomba</i> fu Sabino, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	43488	500,50	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Treves <i>Eleonora</i> fu Donato, moglie di Sacerdote <i>Vittorio</i> fu <i>Emanuele</i> , dom. a Torino.	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Treves <i>Bella-Eleonora</i> fu Donato, moglie di Sacerdote <i>Vita-Vittorio</i> fu <i>Emanuel</i> , dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	158030	7140	Treves <i>Eleonora</i> di Donato, moglie di <i>Vita</i> Vittorio Sacerdote fu <i>Emanuele</i> , dom. in Torino.	Treves <i>Bella-Eleonora</i> di Donato, moglie di <i>Vita</i> Vittorio Sacerdote fu <i>Emanuel</i> , dom. in Torino.
Rendita 5 %	24224	50	Loria <i>Lidia</i> di Cesare.	Loria <i>Lydia</i> di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre.
B. Tesoro (1944) Serie speciale	44	Capitale 5000	Loria <i>Lidia</i> fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Cohen Ida fu Giuseppe, ved. Loria, dom. a Milano.	Loria <i>Lydia</i> fu Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	121877	700	Guastone Belcredi <i>Giovanni</i> fu Giuseppe, dom. a Torino, ipotecata per cauzione notarile.	Guastone Belcredi <i>Gerolamo Giovanni</i> fu Giuseppe, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimento di ricevute di titoli
del Debito pubblico**

(2ª pubblicazione).

ELENCO N. 146

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7322. — Data: 1º aprile 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno. — Intestazione: D'Andrea Giuseppe fu Rocco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5958. — Data: 19 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi. — Intestazione: Pertignano Alessandro-Achille fu Leonardo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5935. — Data: 5 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi. — Intestazione: De Leonardi Vito fu Leonardo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 mod. A. — Data: 20 marzo 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Messina. — Intestazione: Rangozzi Giovanni fu Angelo. — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3.50%; capitale L. 32.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3260. — Data: 6 maggio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze. — Intestazione: Borra Iolanda fu Arturo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5371. — Data: 14 novembre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Scordia Vito fu Antonio. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5299. — Data: 20 ottobre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Battista Pasquale. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5424. — Data: 7 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi. — Intestazione: Chiecchi Raffaele fu Trifone. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15617. — Data: 10 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino. — Intestazione: Garola Fausto fu Giovanni. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77. — Data: 12 settembre 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino. — Intestazione: Vistocco Antonio fu Alfonso. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5601. — Data: 25 agosto 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino. — Intestazione: Ventre Giovanni di Guglielmo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1942-XX

(1466)

Il direttore generale: POIENZA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Cessazione della qualità di vettore di emigranti della Società anonima italiana di navigazione Lloyd Latino di Genova.**

Il sottoscritto Consigliere nazionale, nominato liquidatore della Società anonima italiana di navigazione Lloyd Latino, sede in Genova, via S. Luca, n. 8, con decreto del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze in data 25 gennaio 1941-XIX espone quanto segue:

La predetta Società ha compiuto l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione col piroscafo « Valdivia » della medesima noleggiato, il quale partì da Genova il 29 dicembre 1929 ed arrivò a Buenos Aires, sbarcandovi emigranti il giorno 20 gennaio 1930. Da tale data la Società stessa non si è più avvalsa della sua patente di vettore per il trasporto di emigranti.

Il sottoscritto, per poter provvedere alla liquidazione definitiva della medesima, si permette chiedere a codesto Ministero la restituzione della cauzione esistente presso la Cassa depositi e prestiti in titoli di Stato dei quali allega la distinta.

Genova, addì 5 novembre 1941-XX

Lloyd Latino, Società anonima di navigazione
Il liquidatore: ANDREA CILENTO

LLOYD LATINO**Cauzione presso la Cassa depositi e prestiti di Roma**

Polizza n. 54412:
Titoli n. 4 da Lit. 100, n. 863934/863937, rendita 5 per cento L. 400

Polizza n. 13465:
Titoli: buoni del Tesoro 5 % 1919 Serie E:
n. 229699/706 L. 4.000
n. 1041881.2060 » 90.000
L. 94.000

Polizza n. 54218:
Titoli n. 2 da L. 100 Rendita 5 % n. 733514-15 . . . L. 200
Titoli n. 1 da L. 1000 Rendita 5 % n. 551871 . . . » 1.000
Titoli n. 1 da L. 5000 Rendita 5 % n. 270028 . . . » 5.000
L. 6.200

Polizza n. 27122:
Numerario L. 100 —

Residuo da conversione titoli in deposito:
Per polizza n. 54218 L. 19,65
Per polizza n. 54412 » 10 —
L. 29,65

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza in data 5 novembre 1941-XX con la quale il sequestratario della Società anonima di navigazione « Lloyd Latino », con sede in Genova, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, del 25 gennaio 1941-XIX, ha chiesto lo svincolo e la restituzione della cauzione prestata a suo tempo presso la Cassa depositi e prestiti per ottenere la patente di vettore emigranti nel Regno;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 dicembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo dell'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che la Società anonima di navigazione Lloyd Latino, con sede a Genova, ha cessato dalla qualità di vettore di emigranti il 20 gennaio 1930;

Determina:

Art. 1.

La Società anonima italiana di navigazione Lloyd Latino, con sede in Genova, ha perduto dal 20 gennaio 1930 la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sulla emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione versata a suo tempo presso la Cassa depositi e prestiti, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e degli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e nei termini di legge, senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Società anonima italiana di navigazione Lloyd Latino, con sede a Genova, salvo il caso di giudizi pendenti, dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi, che a tal fine sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda del sequestratario della Società anonima italiana di navigazione Lloyd Latino, con sede in Genova, sarà pubblicato per tutti gli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Livorno e Trieste.

Roma, addì 16 gennaio 1942-XX

Il Ministro: CIANO

(1684)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) in data 5 febbraio 1942-XX, in ordine alla approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispono:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1568)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Revoca del concorso a 22 posti nel ruolo di aiuto referendario e indizione di un nuovo concorso a 60 posti del ruolo medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364,

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 361;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1939-XVIII, col quale venne indetto un concorso per titoli ed esame a 19 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti (gruppo A) e ritenuta la necessità, nell'interesse dell'Amministrazione, di revocarlo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 38570-1175.2.21/1.3.1. del 22 febbraio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti presidenziali del 30 novembre 1939-XVIII, 5 febbraio 1940-XVIII e 22 marzo 1940-XVIII, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1939-XVIII, n. 31, del 7 febbraio 1940-XVIII e n. 74 del 28 marzo 1940-XVIII, relativi al concorso per titoli ed esame a 22 posti di aiuto referendario nella carriera di concetto della Corte dei conti.

Le domande regolarmente presentate e documentate per l'ammissione al predetto concorso saranno ritenute valide per quello indetto col presente decreto sempre che gli interessati che intendano parteciparvi facciano pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro i termini prescritti dal successivo art. 5, apposita dichiarazione in carta bollata da L. 6, nonché il certificato scolastico di cui alla lettera b) del successivo art. 5 e tutti i documenti e titoli che essi ritengano utili nel loro interesse.

Saranno ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del precedente bando, risultavano in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti (gruppo A), di cui sei riservati agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato, durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII.

Un uguale numero di posti di aiuto referendario è riservato a favore dei chiamati alle armi e sarà conferito mediante concorso da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso di cui al comma primo del precedente articolo:

1) gli impiegati di gruppo A delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo B della Corte dei conti;

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo A dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che abbiano non meno di due anni di servizio qualificato ottimo se impiegati di gruppo A delle varie Amministrazioni dello Stato e non meno di sei anni di servizio qualificato ottimo nell'ultimo triennio se impiegati di gruppo B della Corte dei conti.

Nei riguardi di questi ultimi sarà a tale effetto valutabile, per non più di due anni, il servizio di gruppo B o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali.

Nei periodi anzidetti è compreso il servizio di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore;

2) i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di due anni;

3) gli aventi di prima categoria che abbiano non meno di sei anni di non interrotto servizio qualificato ottimo. Non costituisce interruzione il richiamo in servizio militare.

Al concorso possono partecipare anche i cittadini albanesi purché in possesso dei requisiti prescritti. Sono esclusi dal parteciparvi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 4.

I concorrenti non debbono aver superato alla data del presente decreto il limite di 35 anni, elevato a 39 per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e a 40 a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra e di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o di coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel 1° comma sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, cumulando tra di loro le due elevazioni.

Per gli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici della Corte dei conti il limite massimo di età è fissato in anni 55.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo A delle varie Amministrazioni dello Stato debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta bollata da L. 6 rivolta al Presidente della Corte stessa e corredata:

a) del certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale, che attesti l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista,

alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti;

b) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, nonché un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami ed il voto riportato nell'esame di laurea;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni; alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemeritenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o quella di cui alla circolare n. 657/6 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra, ovvero analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera a), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. Il certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonché, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

d) della copia dello stato matricolare civile, dal quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I concorrenti che appartengano al personale di gruppo B della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretario generale della Corte stessa entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

- a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5, ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;
- b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 7.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 5, apposita domanda in carta bollata da L. 6 rivolta al Presidente della Corte stessa contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonché del preciso recapito, e corredata:

- 1) dei documenti indicati nelle lettere a), b), c), e), del precedente art. 5;
- 2) del certificato, da rilasciarsi dal competente Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'Albo professionale, la data della iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a lui carico;
- 3) dell'estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;
- 4) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
- 5) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
- 6) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;
- 7) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
- 8) del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima ed a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa Italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre, anche nei riguardi del servizio in Africa Italiana.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

- 9) dello stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera, da rilasciarsi dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge;

- 10) del documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero del certificato di esito di leva.

Art. 8.

Gli avventizi di prima categoria debbono far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 5, apposita domanda in carta bollata da L. 6 rivolta al Presidente della Corte stessa contenente l'indicazione della paternità, dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, del loro domicilio o dell'abituale residenza, nonché del preciso recapito, e corredata:

- a) dei documenti indicati nel precedente art. 7, ad eccezione di quello di cui al n. 2 dell'articolo stesso;
- b) di un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonché le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 9.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 4 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattasi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre che dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui al precedente comma, quando attestino l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno sempre essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. e contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che tale iscrizione continua ed è stata ininterrotta, nonché, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui all'art. 5, lettera a) e ultimi due commi della lettera c); all'art. 7, nn. 2, 4 e 9; all'art. 8, lettera b), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda di ammissione al concorso gli avvocati o procuratori legali dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 10.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

- di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;
- di due consiglieri della Corte stessa;
- di un consigliere di Cassazione;
- di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Regia università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi. La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e dai successivi provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, degli ex combattenti della guerra 1915-18, dei legionari fiumani, di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, o di coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, nonché dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1942-XX

Il presidente: GASPERINI

(1686)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a dieci posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del Ministero della cultura popolare; Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1940-XVIII col quale fu indetto un concorso per dieci posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1941-XX col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso a dieci posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1940-XVIII:

Cavarocchi Franco, media prove scritte 8,25, votazione prova orale 7,70. Totale 15,95;

Marullo Tullio, media prove scritte 7,90, votazione prova orale 8,00. Totale 15,90;

Biondo Giuseppe, media prove scritte 7,90, votazione prova orale 6,90. Totale 14,80.

Neri Filippo, media prova scritte 7,217, votazione prova orale 7,30. Totale 14,517.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cavarocchi Franco, per la lingua tedesca;
2. Marullo Tullio, per la lingua bulgara;
3. Biondo Giuseppe, per la lingua inglese;
4. Neri Filippo, per la lingua ungherese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1942-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(1685)